Comitato Sesto 2030 - Statuto

TITOLO I
Denominazione - sede
ART. 1
È costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 39 e segg. del Codice civile, un comitato non riconosciuto con la denominazione "Sesto 2030. Il futuro, oggi".
Il comitato ha la sede legale in SESTO CALENDE, Via RONCHETTO n° 6 e ha durata fino al 31 dicembre 2019. Trascorso tale termine il Comitato verrà sciolto, essendosi esauriti gli scopi istitutivi. Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria.

TITOLO II
Scopo – Finalità
ART. 2
Il comitato ha la finalità di favorire la creazione di una lista elettorale civica, inclusiva e aperta a tutti, per concorrere all'elezione del Consiglio comunale di Sesto Calende nel 2019 e di coadiuvare la relativa campagna elettorale.
La "Carta di identità" del Comitato viene allegata al presente Statuto quale parte integrante e dovrà essere sottoscritta da ogni persona che intenda avanzare richiesta di ammissione.
Al Comitato possono aderire tutti i cittadini che intendono collaborare attivamente per un concreto confronto con le liste che parteciperanno alle prossime elezioni amministrative. Il Comitato si riserva di partecipare direttamente con una propria lista civica, formata esclusivamente da cittadini, in maniera trasversale.
È fatto divieto al comitato di svolgere attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III
Promotori
ART. 3
Il numero dei promotori è illimitato. Possono essere promotori del comitato tutte le persone fisiche che condividono gli scopi dell'organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli.
La qualifica di promotore del comitato è intrasmissibile.

ART. 4
Chi intende essere ammesso come promotore dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Comitato Esecutivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del Comitato. In caso di domanda di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.
All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, dovrà essere sottoscritta per approvazione la "Carta di Identità". L'eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e l'aspirante promotore potrà ricorrere alla prima assemblea indetta.

ART. 5
La qualifica di promotore dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi del Comitato;

ART. 6
I promotori sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, dei principi espressi nella 'Carta di Identità' dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

- al versamento del contributo associativo stabilito in funzione dei programmi di attività.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Perdita della qualifica di promotore
ART. 7
La qualifica di promotore si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa o per causa di morte.

ART. 8
Le dimissioni da promotore dovranno essere presentate per iscritto al Comitato Esecutivo ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.
L'esclusione sarà deliberata dal Comitato Esecutivo nei confronti del promotore:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi del Comitato;

b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Comitato;
c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, al Comitato.

Successivamente il provvedimento del Comitato Esecutivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata.
Il mancato pagamento della quota associativa comporta l'automatica decadenza del promotore senza necessità di alcuna formalità.

ART. 9
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai promotori destinatari mediante lettera. I promotori receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo versato.

TITOLO IV
Risorse economiche - Fondo Comune
ART. 10
Il Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi dei promotori;
b) oblazioni dei sottoscrittori;
c) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, sottoscrizioni, ecc.
d) altre entrate compatibili con le finalità del Comitato;

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dal Comitato non è mai ripartibile fra i promotori durante la vita del Comitato né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il Comitato ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale
ART. 11
Il Comitato Esecutivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea dei promotori. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei promotori entro un mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V
Organi del Comitato
ART. 12
Sono organi del Comitato:
a) l'Assemblea dei promotori
b) il Presidente
c) il Comitato Esecutivo

Assemblee
ART. 13
L'assemblea generale dei promotori è il massimo organo deliberativo del Comitato ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l'organo sovrano del Comitato e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvedono gli organizzatori (membri del Comitato Esecutivo).

ART. 14
L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare, sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
a) emanazione del programma
b) elezione del Presidente
c) nomina degli Organizzatori (Comitato Esecutivo);
d) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
e) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
f) approvazione di eventuali Regolamenti;
g) deliberazione in merito al rigetto e all'esclusione dei promotori

ART. 15
L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento anticipato del Comitato nominando eventuali liquidatori.

ART. 16
La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente e pubblicizzata mediante mail contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della convocazione.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei promotori.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 10 giorni dalla data della richiesta.
Nelle assemblee hanno diritto al voto i promotori maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che sullo scioglimento del Comitato, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei promotori. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Organizzatori non hanno voto.

ART. 17
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.
La nomina del segretario dell’assemblea è fatta dal Presidente dell’assemblea prima di iniziare l’assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Comitato Esecutivo
ART. 18
Il Comitato Esecutivo è composto dagli organizzatori, nominati dall'Assemblea dei promotori fra i membri del Comitato; il numero degli organizzatori è determinato dall’Assemblea ed è compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 9.
Il comitato esecutivo è composto da:
Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Consiglieri

Il compito del Comitato Esecutivo consiste nella gestione dei fondi raccolti e nell'attuazione delle deliberazioni assembleari.
Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Comitato Esecutivo:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;

d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
e) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione del Comitato che non siano spettanti all'Assemblea dei promotori, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
f) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo mail.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti. I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del Segretario del comitato esecutivo, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 19
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Comitato Esecutivo provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato Esecutivo, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.
Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Presidente
ART. 20
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale del Comitato.
Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha il compito di presiedere la stessa nonché il Comitato Esecutivo, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato Direttivo, le presiede e coordina l'attività del Comitato con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 10 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
ART. 21
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Comitato Esecutivo, Promotori), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività del Comitato, con particolare riferimento al bilancio.
Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei promotori per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI
Scioglimento
ART. 22
Lo scioglimento anticipato del Comitato deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei promotori aventi diritto di voto. In caso di scioglimento del Comitato sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
L'assemblea, all'atto di scioglimento del Comitato, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola compromissoria
ART. 24
Qualsiasi controversia che insorgesse tra i promotori o tra questi e qualsiasi organo del Comitato, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio.

Norma finale
ART.25
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.